



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

SARDEGNA

Legge n° 8 del 12/03/2026

BUR n°17 del 19/03/2026

(Scadenza
18/05/2026)

Disciplina regionale in materia di istituzione del Reddito di studio (REST)

La legge regionale Sardegna del 12 marzo 2026, n. 8, pubblicata sul B.U.R. del 19 marzo 2026, n. 17, recante “Disciplina regionale in materia di istituzione del Reddito di studio (REST)” presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento agli articoli 6, comma 1, secondo periodo e 8, comma 1, in quanto tali disposizioni eccedono dalle competenze attribuite alla Regione dal suo Statuto speciale (articoli 3, 4 e 5 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e violano il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., nonché l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi prescritto dall’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, per le motivazioni di seguito illustrate.

In particolare, l’articolo 6, al comma 1, istituisce il Fondo regionale reddito di studio (FREST), prevedendo che, nello stesso, confluiscono «le risorse da bilancio regionale, nazionali ed europee con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla presente legge».

Il secondo periodo del medesimo comma 1 precisa che “non concorrono alla composizione del fondo le somme di cui all’articolo 8, comma 1”. Tale ultima disposizione prevede che “agli oneri derivanti dall’attuazione della legge, pari a euro 3.000.000, si provvede, a decorrere dall’anno 2026, a valere sulle risorse annualmente stanziare nel bilancio regionale in conto della missione 12, programma 04, titolo 1, per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale n. 18 del 2016”. Con quest’ultima legge la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale e il relativo Fondo di inclusione sociale per finanziare gli interventi ivi previsti.

Tanto premesso, non appare chiaro, stante la genericità della formulazione, se l’articolo 6, comma 1, preveda solo disposizioni di carattere procedurale o se la copertura finanziaria di cui al comma 1 dell’articolo 8 sia riferita al fondo istituito dall’articolo 6, comma 1, primo periodo, dato il contenuto del secondo periodo del medesimo comma 1.

Le norme oggetto di impugnazione introducono nell’ordinamento disposizioni dal significato non intellegibile e tra loro contraddittorio, che non consentono di individuare in maniera univoca il

precetto normativo, in aperto contrasto con il canone della ragionevolezza, imposto dall'articolo 3 della Costituzione (sent. Corte cost. N. 110/2023).

Le norme impugnate, dalle quali non scaturisce soltanto l'intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta, bensì una situazione di «assoluta inconoscibilità del testo normativo», risultano, pertanto, irragionevoli, in contrasto con l'art. 3 Cost..

Detta violazione costituzionale che, come detto, discende dalla radicale inintelligibilità delle disposizioni impugnate, che contengono norme tra loro contraddittorie, determina una antinomia di impossibile risoluzione, anche a fronte del silenzio regionale sulle specifiche richieste di chiarimenti alla medesima indirizzate.

Non si comprende, infatti, da una lettura sistematica delle stesse, quali risorse confluiscono in concreto nella composizione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, e pertanto, nonostante lo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, con quali risorse si faccia effettivamente fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge in esame.

Ne consegue che, stante la richiamata genericità e la evidente contraddittorietà delle due disposizioni sopra indicate – che, come detto, da un lato, prevedono a copertura dei relativi oneri la costituzione di un apposito fondo e, dall'altro, non consentono il confluire delle uniche risorse stanziare nell'art. 8, comma 1, nel medesimo fondo - non risulta chiara la copertura finanziaria della legge in esame, laddove questa deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sent. Corte cost. n. 213/2008), in violazione del principio di necessaria copertura finanziaria delle spese previsto dall'art. 81, terzo comma, principio che è vincolante anche per le Regioni a statuto speciale (sent. Corte cost. n. 359 del 2007).

Alla luce di quanto rappresentato e del quadro normativo richiamato, deriva che le norme regionali sopra richiamate (art. 6, comma 1, secondo periodo e 8, comma 1) eccedono dalle competenze statutarie della Regione e configurano una violazione del principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 Cost., ponendosi, altresì in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost. in materia di copertura finanziaria. Devono, pertanto, essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

